SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. n. 00061374/2015

San Marino, 21 maggio 2015/1714 d.F.R

Ill.mi
Roberto Ciavatta
Luca Lazzari
Membri del Consiglio Grande e Generale

Spett.le
e p. c. **Segreteria Istituzionale**

Loro Sedi

Oggetto: Interpellanza presentata dal Consigliere Roberto Ciavatta, al quale si è associato anche il Consigliere Luca Lazzari, depositata in data 14 aprile 2015, per chiedere chiarimenti sulla procedura Voluntary Disclosure.

In riferimento all'interpellanza in oggetto si precisa quanto segue.

A titolo di **considerazioni preliminari**, si osserva che il provvedimento della Repubblica italiana, denominato "*voluntary disclosure*", ricade nella fattispecie dei "programmi volontari di conformità fiscale" (Voluntary Tax Compliance Programme – VTC), ovverosia quelle iniziative legittime poste in essere da parte di Paesi, utili alla regolarizzazione di fondi, altre utilità o guadagni del contribuente, precedentemente non dichiarati e/o non sottoposti a tassazione o, più in generale, non correttamente segnalati ai fini fiscali.

A livello internazionale, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) riconosce un rischio potenziale associato a tali programmi, in relazione a fenomeni quali il riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo.

Il livello di un potenziale rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo varia ovviamente a seconda delle caratteristiche del programma volontario di conformità fiscale. In generale, difatti, un programma che viene utilizzato esclusivamente allo scopo di consentire ai contribuenti di correggere su base volontaria le dichiarazioni fiscali, non sembrerebbe portare un significativo rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo; tuttavia, tale rischio è invece maggiore quando il programma incorpora, anche solo parzialmente, elementi di amnistia fiscale o attività di rimpatrio di fondi.

Ciò premesso, si evidenzia che sin dalle prime fasi di ideazione e progettazione – da parte delle competenti Autorità italiane – del provvedimento di *Voluntary Disclosure*, le Autorità sammarinesi hanno provveduto, congiuntamente all'Associazione Bancaria Sammarinese (ABS) ed all'Associazione delle Società Finanziarie e Fiduciarie (ASSOFIN), ad approfondire gli impatti finanziari, legali ed operativi che questo dovrebbe avere sul sistema bancario e finanziario locale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Più di recente, anche alla luce delle ulteriori modifiche e implementazioni del programma "VD" italiano, le occasioni di confronto tra le Autorità sammarinesi e i rappresentanti del settore finanziario locale si sono ulteriormente intensificate, arricchendosi peraltro anche degli autorevoli orientamenti espressi in un apposito incontro tra l'ABS e la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazione istituita nell'ambito della vigente normativa antiriciclaggio, e composta anche da rappresentanti del Tribunale Unico, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria e della Banca Centrale.

Sotto il profilo normativo – come peraltro evidenziato nel corpo dell'interpellanza – giova rammentare che, a seguito del recente provvedimento sammarinese denominato "transitorio fiscale", anch'esso rientrante nella categoria dei "VTC", il Congresso di Stato, tramite il proprio Regolamento n.7/2014 e l'Agenzia di Informazione Finanziaria, tramite la propria Istruzione 2014-03, hanno già precisato che – nell'ambito di programmi volontari di conformità fiscale, interni o esterni, rimangono ovviamente salvi tutti i presidi e gli obblighi antiriciclaggio, al fine di minimizzare il rischio che dietro operazioni di apparente regolarizzazione fiscale si nascondano tentativi di dare veste di liceità a fondi o beni che rappresentano invece il provento di attività illecite di altra natura.

Trattandosi, quelli innanzi accennati, di provvedimenti normativi originati prevalentemente da necessità "interne", l'Agenzia di Informazione Finanziaria sta comunque ora elaborando – in stretta connessione con le altre Autorità sammarinesi, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale e i rappresentanti dell'ABS e di ASSOFIN – apposite linee guida destinate ai "soggetti designati antiriciclaggio" (in primis, ovviamente, le banche e le società finanziarie e fiduciarie), finalizzate a fornire chiarimenti interpretativi sotto il profilo degli eventuali rischi legali, nonché più specifiche indicazioni operative che gli intermediari del settore bancario e finanziario dovranno adottare nei confronti della clientela italiana che intende aderire, ovvero non aderire, alla *voluntary disclosure* , con particolare riguardo agli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei dati e delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, fornendo altresì ulteriori indicatori di anomalia ai fini della segnalazione e/o dell'astensione dall'eseguire le operazioni richieste.

Politiche in merito alla VTC italiana

Domanda 1: Il tema della *voluntary disclosure* come detto nelle considerazioni preliminari è stato oggetto di valutazioni sin dal maggio 2014 quando iniziarono a essere diffuse le prime bozze del provvedimento, nell'ambito della competente commissione parlamentare italiana.

Gli approfondimenti in materia condotti con l'Associazione Bancaria Sammarinese condussero alla redazione di un documento congiunto BCSM-ABS consegnato nel luglio 2014 al Segretario di Stato alle Finanze che intratteneva i rapporti istituzionali con il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.

Il documento era articolato in tre principali sezioni: analisi normativa, possibili impatti per il sistema e proposte di intervento ritenute urgenti per mitigare gli effetti dei deflussi attesi.

Tralasciando l'analisi della normativa, i deflussi stimati all'epoca erano basati sulle consistenze della raccolta diretta e indiretta riferibile alla clientela italiana e su alcune inevitabili semplificazioni, tenuto conto delle incertezze circa la versione finale del provvedimento italiano ancora in fase di revisione e modifica.

Nel documento si sottolineava come i profili di criticità delineati avrebbero potuto essere attenuati mediante proposte di intervento sul testo del provvedimento. In particolare, l'analisi congiunta condotta dall'ABS e da BCSM portavano a ritenere, in aggiunta alla imprescindibile e immediata inclusione di San Marino nelle *white list* fiscale (di cui al Decreto del Ministro delle Finanze n. 239 del 1996) e antiriciclaggio (di cui al decreto del Ministro dell'Economia dell'agosto 2008, successivamente reiterato), essenziali l'inserimento della Repubblica di San Marino tra i paesi (oltre a Italia, UE e SEE) verso i quali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

il trasferimento delle somme da paradisi fiscali esteri può avvenire con il pagamento di una sanzione pari alla metà del minimo edittale.

Nei mesi successivi, l'autorità di vigilanza ha condotto ulteriori analisi, svolte anche sulla base delle segnalazioni sulla situazione di liquidità inviate dalle banche con cadenza settimanale a Banca Centrale. In particolare, tenuto conto di una raccolta bancaria totale al 31 marzo 2015 pari a 7,4 miliardi di euro (di cui 5,2 diretta e 2,2 indiretta), alla stessa data, le riserve di liquidità delle banche ammontavano a oltre 1,1 miliardi di euro.

Fermo restando che al momento nessun intermediario ha segnalato difficoltà connesse con la *voluntary*, al fine di assicurare il puntuale monitoraggio circa l'evoluzione della situazione, nelle prossime settimane saranno attivati dalla Banca Centrale ulteriori presidi informativi sia dei dati inerenti i deflussi effettivi che potenziali.

Domanda 2: La rispondenza alla realtà delle dichiarazioni dell'ex presidente dell'ABS potrà essere accertata proprio tramite l'adesione alla procedura di *voluntary disclosure*. In argomento, merita richiamare come non vi erano e non vi sono comunque obblighi normativi per il cliente di dichiarare la propria conformità alle disposizioni tributarie del paese di residenza, per cui ogni dichiarazione in tale senso sconta rilevanti approssimazioni.

Domande 3 e 4: allo stato - anche secondo la normativa bancaria e finanziaria (LISF) - non appare necessario intervenire urgentemente al fine di obbligare i soggetti autorizzati, a richiedere una dichiarazione di regolarità dei fondi ai propri clienti, proprio perché questi hanno tempo fino a fine settembre 2015 per regolarizzarli. In futuro, invece, si considera opportuno che le Autorità valutino l'utilità dell' acquisizione di tale dichiarazione.

Domanda 5: come accennato in premessa, l'Agenzia di Informazione Finanziaria sta elaborando ulteriori linee guida, specifiche per il programma di *voluntary disclosure* italiana, in stretta connessione con la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale e la Banca Centrale, che dovrebbero essere rese note nel più breve tempo possibile.

<u>Rischi legali e reato di auto-riciclaggio</u>

Domanda 6: fermo restando che ogni caso di adesione alla VD può avere proprie caratteristiche peculiari, anche in relazione all'illecito fiscale che il cliente intende sanare, in linea di principio – anche secondo l'autorevole orientamento della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale – non si ravvisano motivi che possano ostacolare l'adesione di clienti italiani alla *Voluntary Disclosure*, in quanto a San Marino non è rilevante, ai fini dell'identificazione delle condotte di cui all'articolo 199 bis del Codice Penale sammarinese (misfatto di riciclaggio, ivi compreso il c.d. "autoriciclaggio"), la semplice adesione o meno al programma di *Voluntary Disclosure*, ferma restando, in entrambi i casi, l'origine da attività lecite della provvista oggetto di possibile regolarizzazione.

Domanda 7: stante le considerazioni svolte alla precedente risposta alla domanda n. 6, si ritiene che le medesime valgano anche per la presente domanda.

Giova comunque ulteriormente precisare che non si può parlare di auto-riciclaggio nel caso di proventi originati da condotte che non hanno o non avevano rilievo penale a San Marino.

Per quanto ovvio, si ribadisce invece che l'ordinamento sammarinese punisce il riciclaggio e l'auto-riciclaggio nel caso in cui i fondi o beni che si intendono sanare con la *voluntary* non abbiano origine dagli illeciti fiscali previsti dal programma italiano, ma si riferiscano a reati di altra natura. In tali casi, anche a San Marino è possibile intervenire con i provvedimenti giudiziari del sequestro e della confisca penale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - **www.finanze.sm**
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Domande 8 e 9: le Autorità hanno preso in considerazione le molteplici ipotesi che si possono manifestare con il provvedimento di *voluntary*, ivi compresa quella di un successivo rigetto della domanda, per carenza dei presupposti, da parte delle Autorità italiane competenti.

In tali casi, ovviamente, gli intermediari bancari e finanziari sammarinesi saranno chiamati a svolgere un ruolo proattivo di segnalazione alle competenti Autorità sammarinesi, per gli eventuali provvedimenti del caso.

Peraltro, si ritiene che la collaborazione degli operatori bancari e finanziari nel percorso di adesione alla *voluntary* da parte dei propri clienti, unita ad una rigida applicazione della vigente normativa antiriciclaggio sammarinese, precluda l'avvio di azioni penali nei confronti dei primi, atteso che il reato di riciclaggio deve avere quale obiettivo quello di nascondere o dissimulare l'origine illecita dei fondi, e cioè esattamente l'opposto che si prefigge la *voluntary*, ovverosia la loro "emersione".

Domande 10 e 11: come già palesato nelle precedenti risposte, tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa sammarinese (di adeguata verifica, registrazione dei dati e delle informazioni e di segnalazione), debbono essere rispettati dai soggetti designati. L'Agenzia di Informazione Finanziaria, comunque, espliciterà con ancora maggiore dettaglio le procedure che questi ultimi dovranno porre in essere nei confronti della propria clientela che intende aderire alla *voluntary*, ma anche nei confronti di coloro che non intendono farlo.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Gian Carlo Capicchioni -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - **www.finanze.sm**

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244